

# COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno



## UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

**ORDINANZA N. 09**

**DEL 21 GIUGNO 2016** Prot. 368

### II SINDACO

#### PREMESSO

- che l'accensione di fuochi volti ad eliminare sterpi, ramaglie, rifiuti di giardinaggio e materiali di vario genere causa molestie per l'immissione di fumi, fuliggine e esalazioni maleodoranti, fenomeni accentuati dalle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva;
- che è fortissimo il rischio di incendi, con pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- che la pratica di accensione dei fuochi in prossimità delle pertinenze stradali può creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
- atteso che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- vista la Legge Regione Campania del 07/05/1996 n. 11 e s. m. ed int.;
- visti i D.P.G.R. n. 484 del 14/06/2002 e n.387 del 16/06/2003;
- vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi";
- visti gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 - "T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza".-
- visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 " Norme in Materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Piano Comunale di Emergenza per gli Incendi di Interfaccia, approvato con delibera commissariale n° 33 del 27/03/2008;
- Vista la Legge Regione Campania n. 20 del 09 dicembre 2013;
- visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

**Dal 15 giugno al 30 settembre 2016:**

#### Art. 1

- È vietato **accendere fuochi** in prossimità di boschi, terreni agrari, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti nel Comune di Laviano (SA);
- È vietato **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici** che producano faville o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innesco;

#### Art. 2

- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso aree a verde, i proprietari e/o locatari di all'alloggi prefabbricati, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protraggono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendio.

#### Art. 3

- In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della presente ordinanza è consentito l'accensione di sterpaglie essiccate solo in fondi agricoli dalle ore 19,00 alle ore 21,00 con le seguenti prescrizioni:

l'accumulo delle sterpaglie e simili non deve superare le dimensioni di 1 metro di altezza e comunque non superiore a 1 metro cubo; le sterpaglie devono essere posizionate ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni e a 50 metri dalle pubbliche strade con l'obbligo della presenza di almeno una persona che abbia la capacità del controllo del fuoco durante l'accensione, la quale al termine delle operazioni, dovrà assicurarsi che non vi sono residui di materiale incandescente; la persona addetta all'accensione dovrà comunque far cessare la combustione qualora il fumo crei fastidio all'interno di edifici anche se ubicati ad una distanza superiore a metri 100.

- È comunque vietata l'accensione di fuochi in giornate di caldo intenso, di forte vento ed in tutte le situazioni di allerta meteo comunicate dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

#### Art. 4

- I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m 5,00.

#### Art. 5

- Le sanzioni a carico dei trasgressori vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. lgs. n. 267/2000), da un minimo di € 168,00 ad un massimo di € 1.682,00 - se le norme violate sono quelle del Codice della Strada relative al Titolo II - "Della costruzione e tutela delle strade"- (Circolare Min. Interno 31 dicembre 2012, n. 9362. Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 nuovo CdS); da € 516, 00 a € 3.098,00 se il comportamento illecito è riferito all'art. 59, comma 1 e 2, del RD 18 giugno 1971, n. 733, fermo restando qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

### FORMULA ESECUTIVA

- Chiunque spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato all'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

### MANDA

- Al Prefetto della Provincia di Salerno per l'attività di competenza prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### RICORDA

- Che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi, nelle zone urbane o periferiche.
- Che l'accensione di **materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno delle aree boschive**, prevede sanzioni penali così come disposto dal Decreto Legislativo 152/2006, dalla legge 21/11/2000 n. 353 e dagli artt. 423, 423bis, 449, 674 del Codice Penale.
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:
  - COMUNE DI LAVIANO - Ufficio di Protezione Civile: **0828.915001**;
  - CENTRO OPERATIVO A.I.B. - c/o C. M. "TANAGRO ALTO E MEDIO SELE" sede di Buccino : **0828.951614**
  - CENTRO OPERATIVO A.I.B. - c/o C. M. "TANAGRO ALTO E MEDIO SELE" sede di Ponte Oliveto : **0828.750316**
  - CENTRO OPERATIVO A.I.B. Provinciale di Salerno : **089.335060**
  - REGIONE CAMPANIA - numero verde: **800 449 911**;
  - CORPO FORESTALE DELLO STATO: **1515**
  - VIGILI DEL FUOCO : **115**

### DISPONE

- Che la presente ORDINANZA venga:
  - Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Laviano (SA);
  - Inserita nel sito ufficiale del Comune: [www.comune.laviano.sa.it](http://www.comune.laviano.sa.it);
  - Trasmessa alla Prefettura di Salerno, al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Regione Campania- U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno, al Comando della Polizia Municipale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Comunità Montana "TANAGRO ALTO E MEDIO SELE";
- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

LAVIANO, 21 giugno 2016

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE  
Il Responsabile  
Geom. Alessandro Nicolino Ciottariello



IL SINDACO  
Dott. Geol. Oscar Imbracco